



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

SERVIZIO TRIBUTI

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI I.C.I. ANNO 2010

Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2010, per l'anno 2010, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

ALIQUOTE

Con D.L. n. 93 del 21 maggio 2008 è stata abolita l'I.C.I. per l'abitazione principale ad esclusione delle case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto risiede anagraficamente.

Pertanto, il proprietario di unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenza/e non deve effettuare alcun versamento.

L'esenzione si applica anche a tutti i casi in precedenza assimilati all'abitazione principale quali:

a1) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. In caso di contitolarità, e l'immobile sia già adibito ad abitazione principale di uno dei contitolari, l'unico a godere del beneficio dell'esclusione dall'imposta è il contitolare che risiede anagraficamente (es. n.1: padre e figlio comproprietari al 50% di un immobile dove il figlio è residente: quest'ultimo non è più tenuto al pagamento, mentre il padre è soggetto all'aliquota del 5,5 per mille sulla sua quota di possesso. Es. n. 2: Maria e Anna sono comproprietarie al 50% di un immobile dove è residente la figlia di Anna: per quest'ultima si applica l'uso gratuito e quindi l'immobile è esente dall'Ici per la sua quota di possesso mentre Maria paga l'Ici al 6 per mille per la sua restante quota del 50%).

Per godere di tale agevolazione ***il contribuente proprietario dell'immobile dovrà presentare, entro il 31/10/2010 (per gli usi gratuiti decorrenti dal 01/01/2009) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Tributi reperibile sul sito internet del Comune o presso l'Ufficio. Per gli anni successivi non serve ripresentarla*** se non qualora cambino i dati già comunicati;

a5) proprietari che a seguito di provvedimento di separazione legale non risultino assegnatari della casa coniugale;

a6) le pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7) delle unità immobiliari di cui ai punti precedenti, anche se distintamente iscritte in catasto, purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo;

Per le sole case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) si applica l'aliquota nella misura del **5,5 per mille** e la detrazione di **euro 115,00.-**, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/92.

B) nella misura del **6 per mille** applicata nei casi seguenti:

b1) tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali compresi quelli locati o concessi in comodato con contratto regolarmente registrato;

b2) terreni agricoli;

C) nella misura del **7 per mille** applicata alle aree fabbricabili site nel territorio comunale;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

SERVIZIO TRIBUTI

D) nella misura ridotta del **4 per mille** per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune. **L'applicazione di tale aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Tributi reperibile sul sito internet del Comune o presso l'Ufficio.** Tale istanza dovrà essere prodotta a cura del proprietario-locatore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 con riferimento ai contratti di locazione stipulati nel corso dell'anno 2009. **Per gli anni successivi non serve ripresentarla se non qualora cambino i dati già comunicati;**

E) nella misura del **7 per mille** per gli immobili a destinazione abitativa che versino in una delle seguenti condizioni:

1) immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuti a disposizione (secondo case) del medesimo soggetto;

2) immobili non agibili o non abitabili;

L'aliquota del 7 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille.

VERSAMENTI

Il pagamento dell'ICI per l'anno 2010 dovrà essere effettuato **entro le scadenze del 16 giugno 2010 per la 1° rata (o rata unica) e del 16 dicembre 2010 per la 2° rata.**

Anche per l'anno 2010 l'imposta comunale sugli immobili viene riscossa direttamente dal Comune. Pertanto il pagamento dell'ICI dovrà essere effettuato sul **conto corrente postale n. 60782901 intestato al COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.** Il versamento può essere effettuato presso qualunque agenzia postale o presso gli sportelli bancari convenzionati.

E' possibile, inoltre, pagare l'imposta, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso qualsiasi sportello bancario o postale (se cliente bancoposta) utilizzando il modello F24. Di seguito vengono indicati i codici per la corretta compilazione del modello.

CODICI TRIBUTI ICI PER LA COMPILAZIONE F24:

| | | | |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| - codice Comune | H924 | | |
| - per l'abitazione principale | 3901 | - per gli altri fabbricati | 3904 |
| - per i terreni agricoli | 3902 | - interessi per ravvedimento operoso | 3906 |
| - per le aree fabbricabili | 3903 | - sanzioni per ravvedimento operoso | 3907 |

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per ciascun anno risulta inferiore a euro 2,58.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI

Il Direttore dell'Agenzia del Territorio, nel provvedimento del 18.12.2007, ha accertato l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni. E' quindi venuto meno l'obbligo dichiarativo per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita degli immobili, mentre permane in tutti gli altri casi l'obbligo di presentare la dichiarazione **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2010.**